

Fornitura di energia elettrica e clausole vessatorie

Eliana Romano¹

La recente liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica per gli utenti domestici del luglio 2007 impone alle società fornitrici del servizio particolare attenzione nella predisposizione delle clausole contrattuali. Purtroppo, l'analisi dei contratti di settore rivela la presenza di clausole contrarie alle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e vessatorie ai sensi del Codice del Consumo.

Storicamente, la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica si è realizzata in Italia per effetto del Decreto Legislativo n. 79/1999, che ha recepito la Direttiva 96/92/CE, concernente le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Il decreto del 1999 ha stabilito che sono completamente libere le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, mentre le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato, il quale le attribuisce in concessione al Gestore della Rete e Trasmissione Nazionale (GRTN).

Per trasmissione si intende l'attività consistente nel trasporto e nella trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione; per dispacciamento, invece, si intende l'attività diretta a impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.

Il GRTN provvede a connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, nel rispetto di determinate regole tecniche e di condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Inoltre il GRTN fornisce ai soggetti responsabili di ogni altra rete dell'Unione europea interconnessa con la rete di trasmissione nazionale, le informazioni necessarie per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità delle reti interconnesse.

La distribuzione è il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.

¹ L'autore ringrazia per la collaborazione il dott. Giuseppe Tondi e la dott.ssa Francesca Epifani.

L'attività di distribuzione viene svolta da imprese che operano sulla base di concessioni rilasciate dallo Stato. L'attività di vendita dell'energia elettrica è esercitata dai cosiddetti clienti grossisti, che acquistano e vendono energia elettrica senza esercitare l'attività di produzione, trasmissione e distribuzione.

Il D.Lgs. n. 79/1999 ha il compito di individuare la figura del cliente idoneo come la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista sia in Italia sia all'estero, in riferimento a soglie di consumo, inizialmente fissate in 30 GWh/anno, poi ridotte a 20 dal 1° gennaio 2000 e, infine, a 9 dal 1° gennaio 2002.

A decorrere dal 1° luglio 2004 è stato ritenuto cliente idoneo ogni cliente finale non domestico, mentre dal 1° luglio 2007 è cliente idoneo ogni cliente finale, realizzando, di fatto, la piena liberalizzazione del settore dell'energia elettrica.

Il principio ispiratore posto alla base del D.Lgs. n. 79/1999 sta nel fatto che il mercato elettrico, prima della riforma, era concentrato in un solo operatore integrato, l'Enel, che aveva il compito di curare ogni fase del settore elettrico consistente, in particolare, nella generazione o produzione, trasmissione, dispacciamento, distribuzione e vendita di energia elettrica; il decreto ha disposto, secondo opportune norme, la separazione societaria e proprietaria, a seconda dei casi, di ciascuna di queste fasi.

In questo modo, attraverso la separazione, ciascuna fase viene opportunamente regolamentata in modo da ottenere le migliori condizioni per garantire l'effettiva realizzazione dell'apertura del mercato. Tale apertura dovrebbe garantire l'ingresso di capitali privati e una concorrenza tra molteplici operatori con il fine ultimo di avere tariffe più basse rispetto a una situazione di monopolio, conferendo, poi, a particolari soggetti a carattere pubblico, il compito di ottimizzare il funzionamento del mercato.

In seguito al D.Lgs. 79/1999, attuandosi una divisione societaria della rete di trasmissione nazionale precedentemente posseduta da Enel, è nata una nuova società che gestisce esclusivamente tale tipo di infrastruttura, denominata Terna.

Insieme alla gestione della trasmissione di energia elettrica, a Terna viene affidata anche la funzione di dispacciamento, ovvero la gestione in tempo reale dei flussi di energia elettrica sulla rete, in modo da garantire nell'unità di tempo la perfetta uguaglianza tra energia immessa in rete ed energia consumata, condizione irrinunciabile per il corretto funzionamento del sistema elettrico.

In questo modo, nel novembre 2005, attraverso la nascita di Terna, è divenuta operativa la riunificazione di proprietà e gestione della rete di trasmissione nazionale.

Il ruolo dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per la tutela dei consumatori

In questo settore, oltre alla Camera di Commercio,² il principale organo preposto alla tutela dei clienti e del mercato è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, un'autorità indipendente con lo scopo di favorire il pieno sviluppo di un mercato concorrenziale nel settore dell'energia in seguito alla sua privatizzazione.

Nell'anno 2006 l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha messo in campo un' incisiva attività per la tutela dei consumatori; in particolare, nel maggio 2006, con la Delibera n. 105, è stato adottato il Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti finali.

Tale Codice è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 con l'obiettivo di prescrivere, a carico dei soggetti venditori, specifici obblighi di comportamento, primo tra tutti quello di informazione, nel contatto con i possibili clienti e nella fase di formazione del contratto di fornitura con gli stessi.

Il principio posto alla base della delibera introduttiva del Codice di Condotta Commerciale sta nel fatto che, in un sistema di mercato ormai completamente liberalizzato, la concorrenza tra i vari operatori dovrebbe fornire sufficienti garanzie sulle possibilità, per tutti i clienti finali, di disporre di un servizio di qualità adeguata alle proprie esigenze e a un prezzo ragionevole.

Attraverso l'apertura dei mercati, infatti, i consumatori hanno la possibilità di operare una scelta fra una vasta gamma di offerte a prezzi differenziati; tuttavia, la resistenza al cambiamento del fornitore costituisce un ostacolo alla creazione di condizioni concorrenziali e una barriera all'entrata per i nuovi operatori.

In quest'ottica, il Codice di Condotta Commerciale prevede un'informazione completa, corretta e comprensibile, al fine di consentire ai clienti di conoscere le caratteristiche e le condizioni economiche del servizio e di confrontare le offerte, beneficiando appieno dell'apertura del mercato e della conseguente nascita di un regime concorrenziale.

In linea generale, il Codice di Condotta Commerciale si applica a tutti i soggetti esercenti l'attività di vendita di energia elettrica nei confronti dei clienti idonei finali connessi a bassa tensione.

Indicando le informazioni minime relative alle condizioni economiche e contrattuali di un'offerta commerciale che debbono essere rese note ai clienti prima

² La Camera di Commercio ha il compito di garantire la correttezza dei rapporti di mercato, come parte terza rispetto agli interessi coinvolti. Tra le varie funzioni che le sono state attribuite dalla Legge 580/93, c'è quella della regolazione del mercato, con il compito di controllare la eventuale abusività nei contratti stipulati con i consumatori (art. 37 co. 1) al fine di evitare che si crei uno squilibrio di diritti e obblighi derivanti dal contratto, e con il compito di promuovere la trasparenza del mercato anche nei settori di pubblica utilità. Il mercato dell'energia elettrica, poi, costituisce un esempio emblematico di settore dove si possono rinvenire eventuali

squilibri contrattuali a danno del consumatore giacché il modello di fornitura di energia elettrica, attualmente concorrenziale, prima della liberalizzazione era basato su un monopolio legale sia orizzontale sia verticale in tutte le fasi della filiera produttiva. Nel settore, la Camera di Commercio di Milano ha già emesso vari pareri (Parere sulla somministrazione di gas ed energia ai consumatori [2000], Equilibri contrattuali nella fornitura di gas e metano alle PMI del 6 dicembre 2005, Parere sulla fornitura di energia elettrica alle PMI del 31 ottobre 2007).

della conclusione di un contratto, fissa, allo stesso tempo, le regole di correttezza da osservare nella promozione delle offerte commerciali. Inoltre, per tutti i contratti stipulati fuori dai locali commerciali dell'esercente oppure conclusi attraverso forme di comunicazione a distanza, prevede il diritto al ripensamento entro 10 giorni anche per i clienti che non sono consumatori ai sensi del Codice del Consumo.

Infine, nel caso di modifiche unilaterali delle condizioni di contratto proposte dall'esercente, prevede che il cliente possa recedere dal contratto senza oneri e pone a carico dell'esercente un obbligo di preavviso di almeno 60 giorni prima della modifica.

Vi è, comunque, da specificare che il Codice di Condotta Commerciale non incide direttamente sul contenuto del contratto di fornitura, che viene lasciato alla libera disponibilità delle parti; tuttavia, esso impone delle regole di correttezza nella promozione delle offerte commerciali e nella conclusione dei contratti.

Già in passato, con la Delibera 200/1999, l'Autorità per l'energia aveva definito le clausole contrattuali minime e inderogabili da applicare a tutte le forniture per i clienti del servizio elettrico "vincolati" ovvero per tutti coloro che non potevano scegliere liberamente il proprio fornitore.

A partire dal 1° luglio 2007, con la totale liberalizzazione della vendita di energia elettrica, potendo ogni cliente scegliere liberamente da quale venditore e a quali condizioni comperare l'energia, l'Autorità ha stabilito le condizioni contrattuali di fornitura per i clienti del servizio elettrico, prevedendo clausole contrattuali specifiche.

Tali clausole, secondo quanto stabilito dalla delibera, sono minime e inderogabili, cioè devono essere sempre e comunque osservate.

Clausole vessatorie e contratti per adesione

Quando un consumatore stipula un contratto con un professionista³ egli deve considerarsi, in linea di principio, la parte debole del contratto poiché, di norma, si trova a dover sottoscrivere un insieme di clausole contrattuali già predisposte da altri, sul cui contenuto non ha avuto una effettiva possibilità di incidere.

Sulla scorta di tali considerazioni sia il legislatore comunitario sia quello nazionale hanno reputato necessario predisporre adeguati mezzi di tutela, che consentano di intervenire allorquando le condizioni contrattuali accettate "in blocco" dal consumatore si rivelano inique, cioè stabiliscono un assetto dei reciproci obblighi e diritti sbilanciato a favore del professionista.

La normativa in questione mira, quindi, a evitare che il professionista "abusi" della propria forza contrattuale per imporre al consumatore condizioni non equilibrate.

³ Secondo l'art. 3, co.1, lett. c) del Codice del Consumo, è professionista la persona fisica o giuridica che agisce

nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale.

Prima dell'adozione del Codice del Consumo, i mezzi predisposti per la tutela del consumatore erano delineati all'art. 1469 *bis* e s.s. del Codice Civile, che aveva il compito di specificare il contenuto delle clausole vessatorie nei contratti stipulati tra il professionista e il consumatore, aventi a oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi; era previsto, quindi, un apposito elenco e veniva sancita la loro inefficacia.

Tali articoli furono introdotti dalla L. 52/1996, la quale ha dato attuazione alla Direttiva 93/13/CEE; attraverso questa legge si è introdotto un capo apposito, all'interno del Codice Civile, al fine di dare un'effettiva collocazione a un ampio ambito disciplinare noto come "diritto dei consumatori".

Con il D.Lgs. 206/2005 è stato introdotto il Codice del Consumo, che nasce dall'esigenza di raccogliere in un unico testo le disposizioni sulla tutela dei consumatori, coordinando e semplificando le disposizioni normative incentrate intorno alla figura del consumatore.

Secondo il primo comma del vecchio art. 1469 *bis* del c.c. e dell'attuale art. 33 del Codice del Consumo «*devono considerarsi vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto*».

Il criterio centrale, quindi, è quello del significativo squilibrio tra le prestazioni, con la dovuta precisazione, però, che esso deve essere inteso come squilibrio normativo (riferito cioè ai diritti e agli obblighi reciproci derivanti dalle clausole) e non economico.

Vi è, però, da precisare che l'espressione "malgrado la buona fede" costituisce, purtroppo, come unanimemente riconosciuto, un errore di traduzione dei termini della direttiva comunitaria ed è, pertanto, da interpretarsi nel senso di "contrariamente alla buona fede".

Le clausole vessatorie sono attualmente, secondo l'art. 36 del Codice del Consumo, ritenute nulle, correggendo così quanto delineato precedentemente all'art. 1469 *quinquies* c.c. che ne sanciva la semplice inefficacia.

Viene, quindi, attribuita alle associazioni dei consumatori e dei professionisti, nonché alle Camere di Commercio, la possibilità o di convenire in giudizio il professionista, oppure di proporre un'azione inibitoria ex art. 140 del Codice del Consumo e art. 700 c.p.c.

Molto spesso la presenza delle clausole vessatorie viene riscontrata all'interno dei cosiddetti contratti per adesione, nei quali le condizioni di contratto sono stabilite a priori da una delle parti e vengono proposte a una generalità di contraenti; la parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto.

Ciò significa, quindi, che nei contratti per adesione non esiste alcuna trattativa, anche se questa, in linea di principio, non è esclusa dalla legge. In proposito occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 34 co. 5 del Codice del Consumo, «*nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola,*

malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore».

Il contratto stipulato mediante sottoscrizione di moduli ha rappresentato sicuramente un significativo passo avanti, soprattutto per le aziende, poiché ha sveltito la fase delle trattative, necessitando solo l'adesione del contraente, e ha anche diminuito la litigiosità stabilendo nel regolamento contrattuale quali sono i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

Tuttavia, questi moduli sono spesso gravosi per il consumatore, il quale si trova in situazioni di disparità, poiché, pur sussistendo il regime della doppia firma, per cui alla firma del proponente segue la firma dell'accettante, non vi è in ogni caso una vera contrattazione.

Analisi dei contratti

L'analisi dei contratti analizzati verte principalmente sul confronto tra le indicazioni prescritte dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas insieme alle regole civilistiche e al Codice del Consumo e le condizioni generali dei contratti delle varie società che vendono energia elettrica presenti sul mercato fatti pervenire alla Camera di Commercio di Milano.

Come anticipato, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, con la Delibera 200/1999, ha stabilito le condizioni contrattuali di fornitura per i clienti minime e inderogabili, oggi applicabili a tutti i clienti domestici e alle piccole imprese. Il successivo "Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica" (Allegato A della Delibera 105/2006) disciplina principalmente la fase precontrattuale (in particolare le modalità di redazione e comunicazione delle offerte commerciali, la comunicazione dei prezzi di fornitura del servizio, le informazioni preliminari alla conclusione del contratto), ma contiene anche disposizioni relative ai termini e le modalità di preavviso per la variazione delle clausole contrattuali.

In seguito a quanto stabilito dalla Delibera 200/1999, dal Codice Civile e dal Codice del Consumo agli artt. 33 e ss. emerge che, nella generalità dei contratti analizzati, la gran parte delle clausole è adeguata alle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e alle norme di legge; tuttavia non mancano, a onor del vero, diversi punti controversi.

Disposizioni contrarie alla Delibera 200/1999 dell'AEEG

Autolettura del contatore

Dalla Delibera 200/1999 emerge l'obbligo a carico del fornitore di consentire al cliente di effettuare la cosiddetta "autolettura" del proprio contatore attraverso la predisposizione di strumenti quali il numero verde, Internet o le cartoline po-

stali, per consentire al cliente di comunicare direttamente al proprio fornitore il consumo evidenziato sul contatore.

Questa possibilità di lettura, alternativo o parallelo alla lettura del contatore effettuata direttamente dal fornitore tramite un incaricato incide profondamente sul calcolo dei consumi e, quindi, sulla fatturazione, poiché se, per qualunque motivo, il cliente non riuscisse ad assistere alla lettura effettuata dal fornitore, la fatturazione si baserebbe sempre su un calcolo presunto dei consumi e, quindi, il consumatore non avrebbe a disposizione un chiaro prospetto dei consumi effettuati e dei relativi costi sostenuti.

In effetti, la possibilità di effettuare l'autolettura del contatore è menzionata solo in alcuni dei contratti esaminati; solo in un caso il fornitore si obbliga a rendere disponibile al cliente questa modalità di determinazione dei consumi - senza tuttavia specificare le modalità con cui gli stessi potranno essergli comunicati. Questo comportamento non può che essere definito vessatorio, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Deposito cauzionale

Secondo quanto prescritto dall'Autorità, il fornitore può chiedere al cliente, al momento della stipulazione del contratto, il versamento di un deposito cauzionale o di analoga garanzia.

Tale somma depositata è fruttifera e deve essere restituita, al termine del rapporto contrattuale, maggiorata degli interessi legali; nella quasi totalità dei contratti questa prescrizione non viene rispettata e, anzi, in alcuni viene specificato, invece, che tale somma non è considerata fruttifera e che non debba essere restituita.

In ogni caso, non viene prevista la possibilità per il cliente di esigere il doppio della caparra dal fornitore qualora fosse costui a recedere dal contratto o a non stipularlo, come invece impone l'art. 33 comma 2 lett. e) del Codice del Consumo.

Un aspetto controverso del deposito cauzionale è la possibilità che debba essere prestatato nella forma di fideiussione bancaria. Secondo alcuni, tale clausola dovrebbe essere considerata vessatoria; tuttavia, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha ammesso espressamente tale possibilità.

Impresa distributrice, Gestore della Rete e mandato al fornitore

Come specificato all'inizio di questa relazione, l'attività di vendita di energia elettrica viene esercitata dai grossisti che, però, non si occupano anche dell'attività di produzione, trasmissione e distribuzione. Ciò significa, quindi, che per poter vendere energia elettrica, i grossisti debbono effettuare primariamente un contratto con l'impresa distributrice e poi quello successivo di vendita con il cliente finale.

Questo passaggio si tramuta in una sottoscrizione a carico del futuro cliente di una clausola che conferisce specifico mandato al fornitore di stipulare un contratto con l'impresa distributrice e con il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (Terna), in nome e per conto del cliente, per i servizi di dispacciamento e di trasporto di energia elettrica.

Sul punto appare innanzitutto contestabile il meccanismo di attribuzione del mandato, poiché esso avviene con la sola sottoscrizione del contratto di fornitura e, comunque, non vengono mai delineati i limiti e il contenuto del mandato stesso. Ma, a ben vedere, nella generalità dei contratti, ciò che appare maggiormente discutibile è che, pur citandosi l'art. 1705 c.c., il fornitore non è mai tenuto ad alcun obbligo di rendiconto sulla gestione del mandato al cliente, come previsto dal Codice Civile e, in ogni caso, non è mai ritenuto responsabile per gli eventuali inadempimenti delle imprese con cui ha sottoscritto il contratto.

In pratica viene specificato che il fornitore ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nel compimento dei mandati, ma allo stesso tempo viene limitata la possibilità per il cliente di conoscere il contenuto del mandato, di risolvere il contratto per inadempimento del terzo e di avere un potere di controllo del mandatario.

Del resto lo stesso Codice del Consumo, all'art. 33 co. 2 lett. q) considera espressamente come vessatoria la possibilità di limitare la responsabilità del professionista nelle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati dai mandatari.

In generale, il tema dei rapporti tra il fornitore e il soggetto che distribuisce l'energia è abbastanza complesso e spesso comporta uno sgravio di responsabilità del fornitore nei confronti del distributore, a scapito del consumatore. Per questo motivo è auspicabile il raggiungimento di specifici accordi tra il fornitore e il distributore al fine di migliorarne il servizio, in modo da non riversare i rischi di possibili difetti della rete sul cliente.

Recesso dal contratto

In merito al tema del recesso dal contratto di fornitura, la Delibera n. 144/2007 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha specificato alcune regole su questo punto.

Innanzitutto ha indicato quali sono i termini di tempo entro cui far valere il recesso, stabilendo che, per i clienti domestici a bassa tensione, il termine non può essere inferiore al mese e per il fornitore è di sei mesi.

Per entrambe le figure contrattuali, il recesso deve essere comunicato all'altra parte in raccomandata a/r e, inoltre, non è possibile mai prevedere una limitazione alla facoltà di esercitare il recesso, così come non devono neanche essere previsti dei costi a carico del cliente per l'esercizio dello stesso.

È legittima la previsione di una clausola penale ex art. 1382 c.c. nel solo caso in cui non venga rispettato il termine di tempo per far valere il recesso.

Dall'analisi dei contratti esaminati, si riscontra una generale aderenza alla delibera dell'Autorità, tuttavia in alcuni casi non viene specificato il termine di

tempo oppure vengono previsti dei costi a carico del cliente per esercitare tale diritto.

Sospensione della fornitura

Nella Delibera 200/1999 l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha chiarito quali siano le modalità e i tempi di sospensione della fornitura, chiarendo che, in caso di mancato pagamento del cliente entro i termini indicati in bolletta, l'impresa distributrice è tenuta a inviare una raccomandata con l'indicazione del termine ultimo per procedere al pagamento e alle modalità con cui comunicare l'avvenuto pagamento.

Qualora il cliente persista nel non pagare, il fornitore avrà tutta la possibilità di procedere alla sospensione di energia elettrica.

Tuttavia, l'Autorità ha stabilito dei casi tassativi in cui non è mai possibile sospendere la fornitura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: quando il pagamento della bolletta è stato eseguito, ma non ancora comunicato; nei giorni di venerdì, sabato, domenica e in tutti i giorni festivi e prefestivi; quando l'energia elettrica è necessaria per il funzionamento di apparati di cura; in presenza di un reclamo scritto ecc.

Gli unici due soli casi in cui l'impresa fornitrice è autorizzata a sospendere la fornitura senza preavviso sono: per cause di oggettivo pericolo, per furto di energia elettrica e riattivazione non autorizzata a seguito di distacco per mora.

Sul punto si riscontra una scarsa aderenza alle prescrizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e, anzi, nella generalità dei contratti, non è quasi mai inserita una clausola che disponga precisamente l'eventualità della sospensione, lasciando così incerto per il cliente sapere quali siano le previsioni in merito.

In alcuni casi, poi, viene espressamente previsto che, anche nell'ipotesi in cui il pagamento della bolletta non fosse pervenuto nel termine indicato, l'impresa fornitrice, oltre ad applicare interessi di mora superiori al tasso legale e non prevedere a copertura del debito quanto dato in deposito cauzionale, avrebbe avuto la facoltà di sospendere senza preavviso la fornitura di energia elettrica.

Altre disposizioni contrarie alla Delibera 200/1999

In un caso, si ammette la possibilità che la fatturazione avvenga con cadenza superiore ai due mesi, mentre la Delibera 200/99 richiede una cadenza almeno bimestrale. Nello stesso contratto il fornitore si riserva la possibilità di interrompere il servizio in caso di mancato pagamento, quando invece ciò è consentito solo se l'importo dovuto è superiore all'ammontare del deposito cauzionale.

Clausole vessatorie ai sensi dell'art. 33 co. 2 del Codice del Consumo

Termine per la disdetta

L'art. 33 co. 2 lett. i) del Codice del Consumo definisce come vessatoria la clausola che stabilisce un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o il rinnovo. Inoltre, la Delibera 184/2001 dell'AEEG, successivamente modificata dalla Delibera 207/2002 e dalla già citata 144/2007, ha chiarito che deve essere riconosciuta al cliente la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso non superiore ai 30 giorni. In due dei contratti esaminati, invece, il termine di preavviso per il recesso del cliente è fissato in tre mesi. Tale clausola, non solo vessatoria, ma anche contraria alle disposizioni dell'Autorità, non può certamente trovare applicazione.

Modifiche unilaterali del contratto

Secondo l'art. 33 co. 2 lett. m) del Codice del Consumo, è ritenuta vessatoria la clausola che consente al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso. Ciò significa che anche nell'ipotesi in cui vi sia stata la specifica approvazione della clausola da parte di entrambe le parti, in ogni caso il contenuto delle modifiche non può mai essere peggiorativo per il cliente e deve essere sempre fatta salva la possibilità di recedere dal contratto se non si è d'accordo sulle modifiche da effettuarsi.

Questa previsione trova la sua giustificazione nel fatto che, quando si stipula un contratto, si intendono approvate da entrambe le parti le clausole inserite in quel contratto, quindi quando si effettuano delle modifiche successive, queste generano una nuova proposta contrattuale che è suscettibile di specifica approvazione.

Nonostante tali disposizioni, i contratti esaminati consentono al fornitore la modifica unilaterale delle condizioni di contratto e delle caratteristiche del servizio, senza indicare i giustificati motivi che la legittimano. È, invece, generalmente applicata la disposizione che consente, in caso di modifiche unilaterali del fornitore, la possibilità del cliente di recedere dal contratto.

Cessione del contratto

Secondo l'art. 33 co. 2 lett. s) del Codice del Consumo, deve considerarsi vessatoria la clausola che consente al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo. Sotto questo aspetto, nella quasi totalità dei testi esaminati il fornitore si attribuisce preventivamente la facoltà di cedere il contratto a terzi, senza che sia assicurato al cliente ceduto un livello di servizio equivalente; in alcuni casi non si men-

zione neppure l'obbligo di comunicare al cliente l'avvenuta cessione, secondo quanto invece prevede l'art. 1407 co. 1 c.c.

Altrettanto frequente è la clausola che vieta al cliente di cedere il contratto, in assenza del previo consenso scritto del fornitore. Questa clausola costituisce, in effetti, una restrizione della libertà contrattuale del consumatore nei rapporti con i terzi e, perciò, deve essere considerata vessatoria ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. t).

Limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni

Secondo l'art. 33 co. 2 lett. t) sono vessatorie le clausole che pongono limitazioni alla facoltà di porre eccezioni da parte del cliente. A proposito, in uno dei contratti esaminati, le interruzioni o le limitazioni di fornitura non direttamente imputabili a colpa grave del fornitore non danno luogo a risarcimento danni, né a riduzioni di corrispettivi o a risoluzione del contratto.

In un altro dei testi esaminati, si sostiene, più radicalmente, che nessun risarcimento potrà essere richiesto al fornitore per danni diretti o indiretti causati dall'utilizzo o dal mancato utilizzo dei servizi - in pratica, escludendo qualsiasi possibilità di azione da parte dell'utente; tale clausola deve considerarsi non solo vessatoria, ma anche contraria alle disposizioni di legge - e pertanto inapplicabile anche in caso di specifica sottoscrizione da parte del cliente.

Foro competente

In molti casi, è prevista come sede del foro competente per le controversie quella di Roma, o quella di altro capoluogo di provincia (verosimilmente la sede legale del fornitore) mentre invece, secondo la lettera u) dell'art. 33 co. 2, essa deve essere sempre quella del luogo di residenza o domicilio del consumatore.⁴

Altre clausole vessatorie o contrarie a disposizioni di legge

Nei contratti considerati sono presenti anche altre clausole vessatorie ai sensi dell'art. 33 co. 2 del Codice del Consumo. In un caso, per esempio, si prevede per il consumatore l'obbligo di pagare l'intero ammontare di fatture contestate in sede di reclamo. In realtà, se vi è stato errore di calcolo da parte del fornitore, l'obbligazione di quest'ultimo non risulta del tutto adempiuta e, di conseguenza, il cliente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può rifiutarsi di eseguire il pagamento. La disposizione è in ogni caso vessatoria ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. b) del

⁴ Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, dell'art. 1469 bis, co. 3, n. 19 c.c., poi trasposto nella lett. u) dell'art. 33, co. 2 del Codice del Consumo, nel presumere la vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da

quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore ha introdotto un foro esclusivo speciale (ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14669/2003, Cass. 16336/2004; Cass. 452/2005).

Codice del Consumo, in quanto limita i diritti del consumatore in caso di adempimento inesatto del professionista.

In un altro caso, la possibilità di concludere il contratto di fornitura di energia elettrica con l'impresa fornitrice è riservata ai clienti che abbiano già, con la stessa impresa, un rapporto contrattuale di fornitura di gas naturale. Ciò comporta una palese violazione delle regole sulla concorrenza del mercato e anche una violazione delle regole stabilite dal Codice Civile sull'autonomia contrattuale, in quanto il cliente che non abbia la possibilità di stipulare un contratto per la fornitura del gas non ha neppure la possibilità di stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica.

La scarsa attenzione alla normativa vigente, talvolta, si rivela anche in altri modi: per esempio, un contratto cita come testo legislativo di riferimento per la tutela dei dati personali la Legge 675/1996, sostituita diversi anni fa dal D.Lgs. 196/2003.

Conclusioni

L'analisi dei contratti di fornitura di energia elettrica agli utenti domestici ha messo in evidenza, in primo luogo, la sostanziale uniformità di testi esaminati. La liberalizzazione del settore avrebbe dovuto condurre a un'offerta differenziata non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto sotto il profilo delle condizioni contrattuali; sembra, invece, che la diversità dell'offerta si limiti al solo aspetto tariffario. In questo senso, la liberalizzazione sembra essere un processo ancora agli inizi.

Dal punto di vista dei consumatori, i testi contrattuali contengono diverse disposizioni che, a vario titolo, posso definirsi vessatorie. In alcuni casi, esse trovano spiegazione nella trascuratezza con cui il testo è stato redatto, evidentemente in assenza di riferimenti normativi aggiornati. Talvolta, invece, emerge il tentativo, da parte del fornitore, di approfittare della sua posizione di forza nei confronti del cliente, che si cerca di vincolare a clausole contrarie non solo alle disposizioni dell'AEEG, ma addirittura ai principi generali del diritto contrattuale. Questi casi evidenziano che la disciplina delle clausole vessatorie e, più in generale, gli strumenti normativi predisposti a tutela dei consumatori non possono ancora considerarsi "acquisiti" dagli operatori e richiedono una costante attenzione da parte delle associazioni dei consumatori e delle autorità di vigilanza.